

73 5-5-5-5-5-5-5-5-5-5 1

Senato della Repubblica

Collegio dei Senatori Questori

Roma, - 4 OTT. 1995  
Prot. Comp. n. 3310 RI/lb

Agli on.li Senatori a vita

Ai Presidenti dei Gruppi  
parlamentari cui sono iscritti

Onorevole Collega,

Il Consiglio di Presidenza del Senato, con la deliberazione n. 71 del 3 agosto scorso, ha abrogato i "rimborsi per attività di ricerca, di consulenza e di collaborazione" sostituendoli con "un contributo ai Gruppi parlamentari destinato a finanziare l'opera di ricerca, collaborazioni, attività di segreteria, forniture di beni strumentali e non, e servizi di supporto all'attività inerente il mandato parlamentare a favore dei senatori appartenenti al Gruppo".

L'importo della contribuzione è pari a L. 6.500.000 per ciascun senatore iscritto al Gruppo; è data facoltà agli stessi senatori di provvedere in proprio per le citate finalità chiedendo il rimborso delle spese sostenute nei limiti massimi del citato importo.

Peraltro una quota dei rimborsi, pari al 30 per cento dello stesso importo, viene corrisposto direttamente ai singoli senatori in forma forfettaria nel presupposto di spese per spostamenti ed altre attività nell'ambito del collegio in cui è stato eletto.

I senatori Questori, nella riunione del 21 settembre 1995, hanno ritenuto che per i senatori a vita, mancando il presupposto per il rimborso forfettario, l'intero importo del contributo debba essere versato, dal corrente mese di settembre, al Gruppo di appartenenza.

Ci è gradita l'occasione per inviare i più cordiali saluti.

*[Handwritten signatures]*



Federazione Italiana della Caccia  
Il Presidente

2  
73.4.11

Roma, novembre/dicembre 1995

Caro Senatore,

è una bella e consolidata tradizione che le persone si scambino dei doni in occasione delle festività di fine anno.

A tale consuetudine la Federcaccia non si è mai sottratta, anche se da alcuni anni ha introdotto una piccola variante: la strenna di S. Uberto giunge infatti con qualche settimana di anticipo poiché la ricorrenza del nostro patrono è calendarizzata nel mese di novembre.

Tale fatto ci consente, fra l'altro, di anticipare un po' tutti e di sperare in un attimo di maggiore attenzione per le nostre iniziative editoriali, che via via giungono a pubblicazione.

La "Caccia e il Potere", che quest'anno arricchisce la documentazione di un patrimonio storico-culturale che appartiene a tutta la nazione, segna anche la conclusione del terzo ciclo della collana "Conoscere la caccia" che voglio sperare sia stata di Suo gradimento unitamente agli auguri che Le formulo a nome di tutti i federacciatori italiani.

Sen. Francesco DE MARTINO  
Via Aniello Falcone, 258  
80127 NAPOLI

Giacomo Rosini

Senato della Repubblica

Collegio dei Senatori Dilettanti

Roma, 2 LUG. 1996

Caro Collega,

poichè si è provveduto ad ampliare la gamma di articoli di cancelleria a disposizione dei singoli Senatori per le proprie esigenze di ufficio, Ti trasmettiamo, in allegato, il nuovo elenco della dotazione.

Per alcuni articoli è previsto un limite massimo trimestrale, mentre per altri il quantitativo indicato è relativo all'intero anno.

Le richieste, nelle quali vanno indicati sia i quantitativi che ritieni necessari sia il recapito presso il quale desideri venga inviato il materiale, debbono essere rinnovate di volta in volta, compilando la scheda allegata da trasmettere al competente Ufficio Economato ed Approvvigionamenti.

Cordiali saluti

Luigi Trevisani  
Uffici Posare del Senato  
Lugli - 12/96

SENATO DELLA REPUBBLICA

SERVIZIO DELL'AMMINISTRAZIONE  
E DEL PATRIVONIO

**DOTAZIONI DI CANCELLERIA PER I SENATORI**

*Dotazione trimestrale*

<i>Descrizione articolo</i>	<i>Quantità</i>
Fogli UNI	1.000
Fogli MEZZANELLA	1.000
Fogli carta da minuta	1.000
Carta per fotocopie	2 risme
Cartoncini 12x18	500
Cartoncini 9x14	500
Buste 12 x 18	2.500
Buste 9 x 14	500
Cartelline bianche leggere	300
Cartelline celesti pesanti	150
Buste color avorio 20 x 26	250
Buste color avorio 23 x 32	250
Buste color avorio 26 x 37	250
Bloc notes intestati f.to UNI	6
Bloc notes intestati mezzanella	6
Bloc notes intestati sestina	6
Penne biro	9
Evidenziatori	6
Pennarelli	9
Matite	6
Raccoglitori Resisto	6

*Dotazione annuale*

Attaches	6 scatole
Colla liquida	3 barattoli
Gomme da cancellare	6
Rotoli di schotch	6
Temperamatite	2
Portascotch	1
Cucifogli	1
Punti metallici (conf. 1000 punti)	10 scatole
Forbici	1 paio
Correttore liquido	2 confezioni
Dischetti per computer	2 confezioni da 10

N.B. Le richieste delle dotazioni debbono essere rinnovate di volta in volta ed inviate all'Ufficio Economato ed Approvvigionamenti, compilando la scheda all'uopo predisposta.

13 - S. Sella. 1. 2. 2  
5

SENATO DELLA REPUBBLICA

SERVIZIO PER LE COMPETENZE

DEI PARLAMENTARI

IL DIRETTORE

Roma, 5 luglio 1996

Prot.n. 2837 RI/lb

Onorevole Senatore,

il Consiglio di Presidenza del Senato, nella riunione di ieri, ha deliberato la concessione, in favore degli onorevoli Senatori, di una fideiussione presso la Banca Nazionale del Lavoro per scoperto di conto corrente di lire 40.000.000 pro capite e di una anticipazione senza interessi, pari a lire 6.000.000, da restituirsi mediante ritenute mensili dall'indennità parlamentare.

Gli Uffici sono a Sua disposizione per l'eventuale espletamento delle pratiche.

Con i migliori saluti.

  
Roberto Ilardi

.....  
Agli on.li Componenti  
del Senato della Repubblica

Roma 15 luglio 1996

Caro Senatore,

mi consento di richiamare la Tua attenzione sugli emendamenti allegati, predisposti a modifica del P.D.L. 360 attualmente in discussione alla Commissione difesa del Senato affinché sia assicurata la copertura finanziaria.

La finalità dell'iniziativa, che mi connota per il suo significato morale oltre che per una vasta adesione anche delle massime autorità istituzionali, mi induca a ritenere di poter contare sulla tua comprensione.

Cordiali saluti

Sen. Luciano Guerzoni



leg. 15 luglio 84 - 241

7

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

N. 360

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori LORETO, BATTAFARANO e  
DE LUCA Michele,

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MAGGIO 1996

Proroga delle disposizioni della legge 14 luglio 1993, n. 249,  
per la celebrazione del 50° anniversario della proclamazione  
della Repubblica, dell'elezione dell'Assemblea Costituente e  
della promulgazione della Costituzione

ONOREVOLI SENATORI. - Il Parlamento, con la legge 14 luglio 1993, n. 249, ha conferito ad un Comitato nazionale il compito di organizzare e coordinare, per il triennio 1993-1995, le manifestazioni celebrative a carattere nazionale ed internazionale per il 50° anniversario della Resistenza e della guerra di liberazione.

Al termine del triennio, si può affermare che il Comitato ha adempiuto al mandato conferitogli, realizzando oltre ottanta manifestazioni celebrative a livello nazionale ed internazionale e quaranta convegni con la partecipazione di illustri storici italiani e stranieri, provvedendo alla ristampa di oltre sessanta pubblicazioni per un totale di circa 130.000 copie destinate alle biblioteche pubbliche ed alle scuole, facendosi promotore di ricerche di grande respiro scientifico sul tema della Resistenza effettuate con

trentotto Istituti storici e fondazioni a carattere nazionale.

Questo consuntivo, che è reso ancor più lusinghiero dalla partecipazione a varie iniziative celebrative di qualche milione di cittadini, tra cui tanti giovani, induce a proporre di prorogare le disposizioni della legge predetta per consentire, nel biennio 1996-1997, la celebrazione del 50° anniversario della promulgazione della Carta Costituzionale, eventi che si pongono come continuità ideale con quei valori di libertà, di democrazia e di giustizia sociale che animarono la lotta di liberazione.

L'onere finanziario conseguente, individuato nella misura di lire 8 miliardi nel biennio 1996-1997, risulta contenuto in termini quanto mai ragionevole specie se rapportato alla rilevante importanza dei nuovi compiti affidati al Comitato nazionale.

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

1. Le disposizioni della legge 14 luglio 1993, n. 249, sono prorogate fino al 31 dicembre 1997 per la celebrazione del 50° anniversario della proclamazione della Repubblica, dell'elezione dell'Assemblea costituente e della promulgazione della Costituzione.

## Art. 2.

1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 8 miliardi, in ragione di lire 4 miliardi per ciascuno degli anni 1996 e 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del Tesoro per il 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla rubrica «Presidenza del Consiglio dei Ministri».

Con l'emendamento proposto al d.d.l. relativo alla proroga delle celebrazioni del 50° della Repubblica si intende permettere la realizzazione del memoriale-parco per le vittime per ragioni politiche e razziali dei campi di concentramento nazisti, a Fossoli, nel territorio del comune di Carpi. Già nel 1984 - con legge n.241 - per questo fine era stato disposto il trasferimento dall'amministrazione delle Finanze al Comune di Carpi dell'area di Fossoli, già destinata nel corso della guerra a campo di concentramento. Su tale area è prevista la realizzazione del memoriale-parco: il comune, in questi anni, dopo averla acquisita, ha provveduto a garantirne la sistemazione e la manutenzione, ed ha promosso il progetto e la Fondazione candidata a realizzarlo e gestirlo. Si rende quindi necessaria l'erogazione di un contributo dell'ammontare di 3miliardi per consentire la realizzazione delle strutture del memoriale-parco come previsto dalla legge.

La zona, per il suo carattere di simbolo storico e morale, è già oggi meta di visite ogni anno di decine di migliaia di cittadini italiani e stranieri, soprattutto giovani studenti, e la realizzazione del progetto accrescerebbe il suo già alto valore civile, soddisfacendo i desideri della comunità di Carpi e delle molte associazioni interessate nazionali e internazionali e accogliendo i voti ripetutamente espressi in questa direzione dal Parlamento europeo e dalla UE.

L'inserimento di questa norma nella legge che proroga le celebrazioni per il 50° è motivata poi dall'opportunità di inserire un omaggio alle vittime della deportazione nel "pacchetto" delle manifestazioni e delle altre occasioni pubbliche destinate a ricordare e celebrare la nascita della Repubblica e la guerra di liberazione che l'ha consentita.

Emendamento  
in Commissione

AS 360

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

"Art. 1-bis

1. Per concorrere alla realizzazione, nell'area dell'ex campo di concentramento di Fossoli sita nel territorio del comune di Carpi, del memoriale-parco al deportato per motivi politici o razziali, come previsto dalla legge 15 giugno 1984, n.241, è autorizzata a favore della omologa Fondazione l'erogazione di un contributo di lire 3.000 milioni, in ragione di 500 milioni per l'anno 1996, 1.000 milioni per l'anno 1997 e 1.500 milioni per l'anno 1998."

(GUERZONI)  
(DEBENEDETTI)  
(PASSIGLI)

~~Carrozza~~  
~~...~~

(ORBICINI)  
(BESOSTRI)  
(LORETO)

Besti  
Rocca Locchi

(DUVA)  
INURAGLIA

Ante-Dun  
...

(ALBERTINI)  
(CO')  
(CASTELLANI)

Albergo  
Gambolo  
Laur.

Emendamento  
in Commissione

AS 360

All'articolo 2 aggiungere il seguente comma:

"2. All'onere derivante dall'articolo 1-bis si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del Tesoro per gli anni 1996-1998, utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo alla rubrica «Presidenza del Consiglio dei Ministri»."

(LORETO) Pocco Loro  
 (CERIGNANI) ~~...~~  
 (DURA) Patti. Jim  
 (SILVANO) ~~...~~  
 (ALBERTINI) Albertini  
 (Co) Gaudolo

## Promulga la seguente legge:

Art. 1. Ai fini dell'applicazione delle norme sulle associazioni sociali di artigiani e sugli organismi fondatori, le imprese cooperative e loro consorzi che tradiscono, in qualsiasi forma, i caratteri di utilità sociale e lavorativa propri di tali forme, sono esclusi dalla coltivazione del suolo, dalla silvicoltura e dall'allevamento di animali, nonché dall'attività nei settori dell'industria e del commercio, quando per l'esercizio di tali attività ricorrono necessariamente ed in misura consistente al superamento di quella complessivamente necessaria, rispettivamente commerciale.

Art. 2. Qualora essa si verifichi la condizione di cui all'articolo precedente, le imprese cooperative e loro consorzi, in nessun caso, sono ammissibili, ai fini precedenti, nel settore dell'agricoltura.

Per i rapporti di paga applicabili alle classi di entrata in vigore della presente legge, l'obbligo del versamento dei contributi di previdenza e di assistenza sociale si considera adempito dalle imprese e loro consorzi di cui al precedente primo comma, anche quando esse si sono avvalse secondo le norme e con le modalità proprie del settore dell'industria e del commercio, nei confronti di beneficiari della fruizione degli stessi servizi.

Nello specifico di cui al precedente primo comma, si applicano le norme relative alle prestazioni assicurate ed erogate ai lavoratori dipendenti delle predette imprese, le quali, se per gli stessi motivi e per i medesimi lavoratori dipendenti abbiano versato anche contributi agricoli ordinari, furono dovuti, a domanda, al rimborso di questi ultimi.

Art. 3. A partire dalla data di questa legge, il precedente articolo è inattuabile, alla cui integrazione giungono, ordinata e in armonia, alla cui attuazione vengono affidati, al momento dell'entrata in vigore, le disposizioni del settore dell'industria, su ogni effetto della costituzione che delle predette imprese, nei confronti delle imprese cooperative e loro consorzi di cui al primo art. 2, che esercitano attività di trasformazione, rispettivamente commerciale, e per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Le imprese contribuiscono a carico delle imprese e dei lavoratori di cui al precedente comma, non parteciano a quelle dovute dalle imprese, industriali e lavorative dipendenti di queste, limitatamente alle somme prelevate dal medesimo contributo.

Per i lavoratori di cui al primo comma, che prima dell'entrata in vigore della presente legge abbiano adempito gli obblighi contributivi secondo le disposizioni del settore agricolo, la partecipazione al termine valutabile nel lungo, a partire dal 1° gennaio 1964 e nell'atto di cinque anni, maturando le somme contributive agrarie, oltre a carico dei lavoratori di una percentuale pari al 20 per cento della differenza rispetto a quelle versate nel settore industriale e fino al raggiungimento della predetta percentuale.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvede, con proprio decreto, di concerto con le parti interessate, in vigore della presente legge, a dare attuazione a quanto disposto nel precedente comma.

Le imprese agricole possono assumere i lavori non qualificabili riferibili ai settori industriali e commerciali, in base al regolamento sulle loro attività, emanato ordinario.

Per le imprese situate nelle regioni Campania e Sicilia le modalità di versamento sono stabilite dalle disposizioni speciali per l'impiego con cause previste dalla legge n. 140 del 1961.

Art. 4. I contributi dovuti dalle imprese e dai rispettivi dipendenti per effetto delle disposizioni contenute negli articoli 1 e 3, possono essere, non invece degli statuti o statuti delle forme di assicurazione sociale obbligatorie, su richiesta, con le procedure, le modalità ed i controlli propri del settore dell'industria.

Art. 5. Nel caso in cui, in applicazione dell'art. 1, l'obbligo stesso delle imprese, sulla base di autorizzazione, per le imprese provvederemo, su richiesta del settore di riferimento, a maggior ragione, contribuisce, si applica, con una quota del 30 per cento per l'anno 1965, del 40 per cento per l'anno 1966, del 60 per cento per l'anno 1967, del 70 per cento per l'anno 1968.

Art. 6. In deroga all'art. 3 della legge 29 novembre 1962, n. 1655, gli adempimenti concernenti per il personale con qualità di dirigente, vengono validamente effettuati a norma della legge 27 dicembre 1953, n. 967.

Art. 7. La presente legge entra in vigore il primo successivo a quella della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Legge 15 giugno 1964, n. 341 (in Gazz. Uff., 20 giugno, n. 168) — Trasferimento al comune di Capri (Napoli) dell'ex campo di concentramento di Fustoli (Capri).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato. Il Presidente della Repubblica:

## Promulga la seguente legge:

Art. 1. L'ex campo di concentramento di Fustoli — frazione del comune di Capri (Napoli) — di cui specifiche complessive di metri quadrati 140.981 circa, con quinte e con fabbricati in cemento, appartenenti di proprietà dell'Amministrazione finanziaria dello Stato, è trasferita a titolo gratuito al comune di Capri (Napoli).

Art. 2. Il comune di Capri (Napoli) deve destinare i beni immobili di cui al precedente art. 1 alla costituzione del Museo-memoriale nazionale a ricordo delle vittime dei campi di concentramento nazisti ed a parco pubblico, cui include la manutenzione ordinaria e straordinaria.

Art. 3. I beni immobili indicati prima al paragrafo inelaborato del comma 1 di Capri (Napoli) e la loro destinazione, come indicati nell'art. 2, non potrà essere mutata, se non per legge.

Art. 4. Per la costituzione del Museo-memoriale nazionale, 2 autorizzati, nell'anno 1964, la erogazione di un contributo di lire 500 milioni a favore del comune di Capri (Napoli).

Al suddetto viene in possesso mediante riduzione del capitolo 0001 dello stato di previsione del Ministero del lavoro pubblico per l'anno finanziario 1964.

Il Ministro del Tesoro è autorizzato ad apporvi, con proprio decreto, le autorizzazioni necessarie di bilancio.

Art. 5. La presente legge entra in vigore il primo successivo a quella della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Decreto-legge 19 giugno 1964, n. 242 (in Gazz. Uff., 20 giugno, n. 169) — Interventi a favore del Fondo gestione indulti contrattuali lavoratori portuali.

## Il Presidente della Repubblica:

Vista gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Raccontata la straordinaria necessità ed urgenza di adottare immediate misure finanziarie per il Fondo gestione indulti contrattuali lavoratori portuali, al fine di consentire al stesso gestione indulti contrattuali alle operazioni previste per rendere economicamente a servizio dei porti nazionali e consentire allo stesso Fondo la soddisfazione dei compiti istituzionali.

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 giugno 1964.

Roma, 10.7.96

Con riferimento al contributo dello Stato alla costruzione del Memoriale al deportato politico e razziale (L. 3 miliardi in tre annualità), la soluzione si può trovare con un emendamento da inserire nel Pdl 360 in discussione in queste ore alla Commissione Difesa del Senato che interviene con fondi a favore del 50° della Resistenza.

Si tratterebbe di rifinanziare l'art. 4 della legge 241 del 15.6.84 che trasferiva dal demanio al Comune di Carpi l'area del campo di concentramento di Fossoli appunto per edificarvi sopra un memoriale.

Da allora ad oggi il Comune ha predisposto un progetto e costituito una Fondazione pubblico-privata che può gestire il tutto. Agendo nel senso indicato il tema delle deportazioni entrerebbe così tra quelli ricordati con il 50° della Resistenza.

A favore di un riconoscimento alla deportazione nell'occasione del 50°, si sono pronunciati in particolare, allorchè erano in carica, i Presidente del Consiglio: Amato, Ciampi e Berlusconi.

Per le stesse considerazioni il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dott. Micheli è impegnato a nome del governo Prodi ed i suoi uffici in queste ore stanno operando per l'emendamento sopra ricordato. La questione in Commissione Difesa al Senato, per il governo, è seguita dal Sottosegretario Sen. Brutti.

Si chiede al Presidente del Senato, come dalla conclusione del recente incontro con il Sindaco di Carpi e con il Presidente della Fondazione, di voler richiamare l'attenzione del governo e della Commissione sulla eventualità prospettata.

Cordiali saluti.

Sen. Luciano Guerzoni

Allegati

13. S. della par. 1.4 15

Senato della Repubblica

Collegio dei Senatori Questori

Roma, 16 SET. 1996  
Prot. n. 3553

Onorevole Collega,

il dovere del Senatore di partecipare alle sedute di Assemblea e di Commissione - come prevede il secondo comma dell'articolo 1 del Regolamento - è stato attentamente valutato dal Collegio dei Senatori Questori e dal Consiglio di Presidenza.


Dall'inizio del mese corrente non sono ammesse - ai soli fini della corresponsione della parte variabile della diaria - dichiarazioni giustificative di assenze dalle sedute di Assemblea per qualsivoglia ragione, sia da parte dei Presidenti dei Gruppi parlamentari sia da parte dei Senatori, mentre continueranno ad essere considerati presenti ai lavori dell'Assemblea soltanto i Senatori ufficialmente in missione in Italia e all'estero.

Resta confermata la vigente disciplina che non prevede l'apposizione dei fogli firma per la rilevazione delle assenze nelle sedute di Assemblea con all'ordine del giorno lo svolgimento di interpellanze ed interrogazioni, nonché nei casi in cui il Senato è convocato, ai sensi dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, per la comunicazione della presentazione di disegni di legge di conversione di decreti-legge.

Il Collegio ha inoltre eliminato i rimborsi a pie' di lista delle missioni svolte in Italia e all'estero dai Senatori che partecipano alle Assemblee degli organismi comunitari ed internazionali. In sostituzione ha approvato un sistema di forfettizzazione dei rimborsi stessi. La misura stabilita varia a seconda dei Paesi dove le missioni si svolgono. Il Servizio per le competenze dei parlamentari è a disposizione per ogni chiarimento in ordine alla applicazione della nuova normativa.

Con i migliori saluti.

~~~~~  
Agli Onorevoli Componenti  
del Senato della Repubblica

  
\_\_\_\_\_  
M. Rosaria Mauri

SENATO DELLA REPUBBLICA

SERVIZIO DELL'AMMINISTRAZIONE  
E DEL PATRIMONIO

Roma, 24 LUG. 1996  
Prot.n.AP.T./96.1340

Onorevole Senatore,

allo scopo di fornirLe la periodica informativa sui consumi telefonici da Lei effettuati Le invio, allegata alla presente, una tabella contenente la Sua situazione alla data del 30 giugno 1996.

Nel rimanere a Sua disposizione per ogni ulteriore chiarimento, Le invio i migliori saluti.

Il Consigliere preposto  
all'Ufficio Tecnico e Immobiliare  
(Dott.Ing.Giovanni Contardi)



18

75 S. n. 4. f. 1. 15

SENATO DELLA REPUBBLICA

SERVIZIO DELL'AMMINISTRAZIONE  
E DEL PATRIMONIO

Roma, 24 luglio 1996

Prot. n. AP.T/96.1340

Allegato: 1

| Disp. scatti<br>al 09/05/1996 | Scatti spet.<br>anno 1996 | Scatti<br>SDA | Tessere<br>Telecom<br>Lire | Rimborso<br>cellulari<br>Lire | Disp. scatti<br>Residua |
|-------------------------------|---------------------------|---------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| 25.862                        | 20.000                    | 192           | 0                          | 0                             | 45.670                  |

---

Onorevole Sen.  
Francesco DE MARTINO  
S E D E

73-5 sottofascio 1-14 18

SENATO DELLA REPUBBLICA

SERVIZIO PER LE COMPETENZE  
DEI PARLAMENTARI

UFFICIO CONCESSIONI E ASSISTENZA

Roma, 8 aprile 1996

Ai fini degli adempimenti relativi alla prossima dichiarazione dei redditi, si restituiscono i documenti di spesa da Lei fatti pervenire nel corso del 1995.

Con i migliori saluti.

Dott. Edoardo Sassoli





13 S. 1.0.1.1-8

20

OTTICA BOVA s.a.s.  
di Fabio e Giampiero Speciale  
Via Bernini 38 - Tel. 5789052  
80129 NAPOLI

OTTICA BOVA SAS  
VIA BERNINI 38  
NAPOLI T. 5789052  
P. I. 0651870638  
ARRIVEDERCI

CONT 190 000 02  
3 190 000  
177BA 15-05-95  
6792069

Napoli, .. 15/05/95 .....

Riceviamo dal.. Sig. Francesco De Testino  
l'importo di L. 190.000 ( Centonovantamila lire )  
di cui L. 110.000 per montatura  
e L. 80.000 per lenti  
secondo i dati dell'allegata prescrizione del.....  
addi,.....

SENATO DELLA REPUBBLICA  
Competenze dei Parlamentari  
RIMBORSATO L. 171.000



! La presente non costituisce !  
! fattura ma ricevuta ai sen- !  
! si dell'art. 7 del D.P.R. !  
! 26/10/72 N. 642 !

OTTICA BOVA s.a.s.  
OTTICA BOVA s.a.s.  
di Fabio e Giampiero Speciale  
OU Amministratori

13 S. Sebastiano 9  
Napoli li 09/04/96

Vogliate prendere nota che come da dettaglio sottoindicato provvederemo ad accreditare il c/c 27/08866 presso la ns. Filiale di **NAPOLI OVEST**

Distinti saluti

Mod. BON/01/DIC C.E.D.

**ABI-C.R.D.**  
**PROVENIENZA**

**IMPORTO VALUTA ORDINANTE**

01005/03525839604  
BANCA NAZIONALE DEL LAVOR

200.000 05/04/96 SENATO DELLA REPUBBLICA  
NOTE: O C SENATO MAND N. 82 PER RIMB A.S

**ADDEBITO**

**1.250**

**RECUPERO SPESE DEL PRESENTE AVVISO**

**DE MARTINO FRANCESCO**

**5100**

**VIA A.FALCONE 258**

**80127 NAPOLI**



Prof. Dott. **MININNI NICOLA**  
 Via Pietro Castellino, 141  
 80131 NAPOLI  
 Cod. Fisc.: MIN NICL 37P29 B519A  
 Partita IVA: 00866416632

73.5.2011.1.1.11  
**RICEVUTA n. 153**  
 data 9/10/90

23

s.p.a. Sen. P. J. Francesco De Martino  
Via Achille Falcone 258  
Napoli

| descrizione della prestazione sanitaria o della cessione | importo    |
|----------------------------------------------------------|------------|
| Completamento<br>di B.P.C.                               | L. 400.000 |
|                                                          |            |
|                                                          |            |
|                                                          |            |
|                                                          |            |
|                                                          |            |
|                                                          |            |
|                                                          |            |
|                                                          |            |

*Nicola Mininni*  
 TITOLARE (C.F.)

Totale  
 bollo o IVA \_\_\_\_\_ % 2000  
 da pagare 402000

La ricevuta rilasciata per prestazioni sanitarie è esente da IVA ai sensi dell'art. 10, comma 1, n. 18, del D.P.R. 633/1972 e successive modificazioni, e soggetta alla vigente imposta di bollo; la ricevuta rilasciata in caso di prestazione di altro genere o di cessione di beni è soggetta ad IVA.

In caso di pagamento al contante il sostituto d'imposta è obbligato al versamento dell'imposta ed il versamento della ricevuta è soggetto sul conto corrente.



50

